

487/11



REGIONE
LAZIO

AREA LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Prot. n. 339767

Roma, li 20 GEN. 2012

SCARICATO

Al Comune di Montebuono
Ufficio Tecnico
Via del Municipio, 1
02040 Montebuono (RI)

Oggetto: Richiesta parere l.r. 38/99 concernente l'edificazione in zona agricola. Altezza di gronda.

Il Comune di Montebuono con prot. n. 339767 del 29.07.2011 ha chiesto a questa Direzione Regionale un parere in merito alla realizzazione di un annesso agricolo.

L'amministrazione comunale riferisce che la realizzazione di tale annesso agricolo verrà correttamente realizzata in ossequio ai limiti dimensionali previsti dall'art. 55 comma 7 della l.r. 38/99.

Poiché sulla copertura del manufatto in questione si intende installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, al fine di ottimizzare la superficie captante è stata proposta la realizzazione di un tetto inclinato monofalda con altezza in gronda di ml 3.20.

Calcolando però tale altezza alla sommità della copertura, ovvero al colmo di essa, questa risulta essere superiore a quella consentita; pertanto l'amministrazione comunale chiede se tale soluzione proposta sia conforme al disposto dell'art. 55 comma 7 della l.r. 38/99.

Ebbene il comma 7 dell'art. 55 della l.r. 38/99 dispone che gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. La soluzione che si intende adottare risulta pertanto conforme al dettato della norma che non parla di misura calcolata al "colmo" ma solo alla "gronda". E' evidente che tale soluzione deve comunque uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici vigenti in ordine alla inclinazione e alle altezze interne.

Occorre infine sottolineare che l'ottavo comma dell'art. 55 della l.r. 38/99 prevede disposizioni specifiche per i comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti.

Il Dirigente dell'Area
Dott. ssa Marina Ajello

G Del Pinto

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini